



GIUNTA REGIONALE

**Direzione Regionale  
Trasporti Infrastrutture,  
Mobilità e Logistica****Servizio "Trasporto Pubblico locale  
su gomma e ferro"****Ufficio Linee di Trasporto Regionale, Trasporto  
Pubblico non di Linea e Investimenti nel TPL****Viale Bovio, 425 - 65124 PESCARA****RACCOMANDATA A.R.**Pescara **20 SET. 2011**→ Comune di Capitignano  
Piazza del Municipio, 1  
67014 Capitignano (AQ)

E,pc

Al Componente la Giunta regionale  
Avv. Giandomenico Morra  
SEDEAl Direttore Regionale  
SEDE

Prot. n. : RA/191302 /DE10

Oggetto : Determinazione Dirigenziale n. 67 /DE10 del 16 /09/2011. Approvazione regolamento. Trasmissione .

Si trasmette la Determinazione Dirigenziale di cui in oggetto richiamando l'attenzione sulla necessità di tener conto delle prescrizioni contenute nel dispositivo e ricordando che le licenze che il comune in indirizzo è autorizzato a rilasciare, approvate con Ord. n. 33/2002 e D.D. n. 1/2005 , sono sette.

Cordiali saluti



Il Dirigente del Servizio  
Dott. ssa Maria Antonietta Ficardi



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 67 /2011/ DE10 DEL 16/09/2011**  
**DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**  
**SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO**  
**UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL**

**OGGETTO:** L.R. 23/12/1998, n. 152. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/09/2009 di Capitignano (AQ).” Approvazione Regolamento comunale per l'attività di noleggio di autovetture con conducente in attuazione della L. 21 del 15/01/1992 modificata dalla L. n. 14 del 27/02/2009.”

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 1 del D.P.R. n. 5 /1972;

**VISTO** l'art. 85 del D.P.R. n. 616 /1977;

**VISTO** l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

**VISTO** l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

**PRESO ATTO** che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

**VISTO** l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21:”Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

**VISTO** l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...”;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Capitignano (AQ) n. 10 del 29/09/2009 " Approvazione Regolamento comunale per l'attività di noleggio di autovetture con conducente in attuazione della L.21 del 15/01/1992 modificata dalla L. n. 14 del 27/02/2009.”;

**DATO ATTO** che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25” Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;



**DATO ATTO** che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

**DATO ATTO** che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

**CONSIDERATO** che lo "Schema-tipo di regolamento" stabilisce, fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente;

**DATO ATTO** che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

**DATO ATTO** che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

**VISTA** la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale, tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

**CONSIDERATO** che, esaminata la proposta di regolamento, il documento appare completo ed esaustivo, aggiornato alla luce delle nuove disposizioni previste dalla Legge 1992 /21 e sue modificazioni seppur da modificare in alcune parti relative al bando per l'assegnazione delle licenze con opportune prescrizioni;

**CONSIDERATO** che ai sensi del comma 3 della L.21 la sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che per il rilascio ed il mantenimento della autorizzazione è obbligatoria, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso, dimostrare la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situate nel territorio del comune che ha emesso il bando

**CONSIDERATO** che nell'ambito della applicazione della L.21/1992 e s.m.i la tutela della concorrenza si sostanzia nella procedura di bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posti, non essendo l'assegnazione delle autorizzazioni liberalizzata, ma regolata dalla procedura di bando che deve essere conforme alle normative nazionali e comunitarie sulla tutela della concorrenza

**DATO ATTO** che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

**DATO ATTO** del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

**CONSIDERATO** che la predetta deliberazione n. 10 del 29/09/2009, tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse con le adeguate prescrizioni previste nel presente atto;

**VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;



VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

1) Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Capitignano (AQ) n. 10 del 29/09/2009 "Approvazione Regolamento comunale per l'attività di noleggio di autovetture con conducente in attuazione della L.21 del 15/01/1992 modificata dalla L. n. 14 del 27/02/2009." con le prescrizioni di seguito riportate:

Inserimento del seguente articolo

### **Art. 2**

#### **(Servizio di noleggio con conducente)**

- 1) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
- 2) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- 3) La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

### **Art. 3 Bando di pubblico concorso**

*Eliminazione del seguente periodo in quanto lesivo dei principi sulla libera concorrenza e della trasparenza amministrativa.*

- "Nell'ambito di ogni singolo bando di concorso può essere assegnato a ciascun partecipante, che ne abbia fatta espressa richiesta, un numero di autorizzazioni non superiore a due".

### **Art. 7 Assegnazione dell'autorizzazione**


*Eliminazione del seguente periodo in quanto lesivo dei principi sulla libera concorrenza e della trasparenza amministrativa.*

- "Nel caso di candidati utilmente collocati in graduatoria, richiedenti un numero di autorizzazioni pari a due e di insufficienza delle autorizzazioni a soddisfare tutte le richieste, si procederà:
- a) prioritariamente ad assegnare un'autorizzazione a ciascun candidato utilmente collocato in graduatoria;
- b) solo qualora tutti i candidati abbiano ottenuto l'assegnazione e risultino ancora disponibili autorizzazioni, si provvederà ad ulteriore assegnazione, fino ad esaurimento della medesima graduatoria."

### **Art. 19 Prenotazioni e facoltà di stazionamento su aree pubbliche**

Eliminazione del contenuto dell'articolo e sostituzione dello stesso con il seguente:

- Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
- Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione con



ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

#### **Art. 4 Domanda di partecipazione**

##### **Inserimento del seguente periodo:**

- Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), c), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 14 Sospensione dell'autorizzazione**

##### *Eliminazione dell'articolo*

- Inserimento del seguente articolo in base alle modifiche alla L.21/92 apportate dal comma quater dell'art. 29 del D.L. n. 207/2008.

#### **SANZIONI**

- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti dei taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza ;

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio comunale(dipendente), sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

2) di notificare la presente Determinazione al Comune di Capitignano (AQ) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica" e al Componente la Giunta preposto.

**L'Estensore**  
**(Dott.ssa Alessandra Nardone)**

(firma)

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**(Dott.ssa Alessandra Nardone)**

(firma)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**( Dott.ssa Maria Antonietta Picardi )**

(firma)

